

CONVENZIONE SORVEGLIANZA MEDICA RADIOPROTEZIONE - AZIENDA

OSPEDALIERA "BMM" R. CALABRIA

Decreto Legislativo n° 230/1995 e Decreto Legislativo n° 241/2000

Il dott. Vincenzo Sidari, in qualità di DIRETTORE GENERALE dell'Azienda Ospedaiera "BMM" di Reggio Calabria, domiciliato presso la sede legale dell'Azienda;

- Il dott. Mariano MAZZEO, in qualità di A.U. della Mariano Mazzeo srl , via 2 settembre 20 Reggio Calabria, P.IVA n° 02483400806 ,
- Ai sensi ed agli effetti della deliberazione di cui il presente fa parte integrante

convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1 - Il Direttore Generale, in nome ed in rappresentanza di cui sopra affida alla Mariano Mazzeo srl l'incarico di sorveglianza medica della radioprotezione che sarà effettuata dal Medico Autorizzato radioprotezione dr Mariano Mazzeo , regolarmente iscritto al n° d'ord. 1073 nell'elenco nazionale dei MA dell'Ispettorato Medico Centrale del Lavoro presso il Ministero del Lavoro e politiche sociali, nei riguardi di tutti i lavoratori radioesposti, di categoria A e B , dell'Azienda, ai sensi del Decreto Legislativo 17 Marzo 1995 n° 230, per come modificato ed integrato dal Decreto Legislativo n° 241/00 e s.m.i.;

Art. 2 - Il Direttore Generale si impegna a garantire la piena osservanza di tutti gli obblighi che la Legge pone a carico del datore di lavoro, dei dirigenti e dei preposti.

In particolare si impegna a:

- a) disporre per l'invio del personale dipendente esposto a rischio di cui all'art. 1 a visita medica preventiva e periodica secondo le scadenze fissate dalla Legge;
- b) dare informazioni, direttamente o per il tramite di suo delegato, sulla destinazione lavorativa di ciascun dipendente, nonché sui rischi radiogeni connessi, come pure dei successivi mutamenti;

c) disporre, direttamente o per il tramite di suo delegato , per l'adempimento corretto e tempestivo di tutte le prescrizioni formulate dal medico radioprotezionista per il regolare svolgimento della sorveglianza medica della radioprotezione, ai sensi di Legge;

Art. 3 - Il Direttore Generale, o suo Delegato, si impegna inoltre a far eseguire tutte le indagini specialistiche, di laboratorio e strumentali, ritenute necessarie dal "medico autorizzato", ai sensi del D.Lgs. 230/95 e succ. mod. e integrazioni, per la sorveglianza medica dei lavoratori esposti a rischio da R.I. ;

Art. 4 - Il Direttore Generale si impegna a fornire l'ausilio tecnico ed il personale, per l'effettuazione degli adempimenti di cui al presente disciplinare;

Art. 5 - Il Direttore Generale autorizza , in qualità di Titolare dei dati sensibili, ai sensi del D.Lgs. 196/03, al trattamento di detti dati sensibili, per le finalità di radioprotezione;

Art. 6 - Mariano Mazzeo srl si impegna ad espletare le funzioni di sorveglianza della radioprotezione su tutto il personale radioesposto A e B dell'Azienda. In particolare assicura che il Medico Autorizzato radioprotezionista incaricato:

- a) rispetti scrupolosamente la normativa di Legge ed il Codice Deontologico per la sorveglianza medica dei lavoratori dipendenti esposti ai citati rischi lavorativi ;
- b) effettui le visite mediche e le altre attività previste dalla Legge e dalla normativa in vigore, su tutto il personale radioesposto , di categoria A e B, avvalendosi della collaborazione dell'Infermiera addetta al servizio di radioprotezione e/o, sotto la sua diretta responsabilità, di personale di fiducia della Mariano Mazzeo srl e non in condizioni di incompatibilità.
- c) esprima i giudizi di idoneità alla mansione specifica al lavoro con rischio da Radiazioni ionizzanti;
- d) istituisca ed aggiorni il documento sanitario personale, per ogni lavoratore esposto a rischio;

c) disporre, direttamente o per il tramite di suo delegato , per l'adempimento corretto e tempestivo di tutte le prescrizioni formulate dal medico radioprotezionista per il regolare svolgimento della sorveglianza medica della radioprotezione, ai sensi di Legge;

Art. 3 - Il Direttore Generale, o suo Delegato, si impegna inoltre a far eseguire tutte le indagini specialistiche, di laboratorio e strumentali, ritenute necessarie dal "medico autorizzato", ai sensi del D.Lgs. 230/95 e succ. mod. e integrazioni, per la sorveglianza medica dei lavoratori esposti a rischio da R.I. ;

Art. 4 - Il Direttore Generale si impegna a fornire l'ausilio tecnico ed il personale, per l'effettuazione degli adempimenti di cui al presente disciplinare;

Art. 5 - Il Direttore Generale autorizza , in qualità di Titolare dei dati sensibili, ai sensi del D.Lgs. 196/03, al trattamento di detti dati sensibili, per le finalità di radioprotezione;

Art. 6 - Mariano Mazzeo srl si impegna ad espletare le funzioni di sorveglianza della radioprotezione su tutto il personale radioesposto A e B dell'Azienda. In particolare assicura che il Medico Autorizzato radioprotezionista incaricato:

- a) rispetti scrupolosamente la normativa di Legge ed il Codice Deontologico per la sorveglianza medica dei lavoratori dipendenti esposti ai citati rischi lavorativi ;
- b) effettui le visite mediche e le altre attività previste dalla Legge e dalla normativa in vigore, su tutto il personale radioesposto , di categoria A e B, avvalendosi della collaborazione dell'Infermiera addetta al servizio di radioprotezione e/o, sotto la sua diretta responsabilità, di personale di fiducia della Mariano Mazzeo srl e non in condizioni di incompatibilità.
- c) esprima i giudizi di idoneità alla mansione specifica al lavoro con rischio da Radiazioni ionizzanti;
- d) istituisca ed aggiorni il documento sanitario personale, per ogni lavoratore esposto a rischio;



CONVENZIONE SORVEGLIANZA MEDICA RADIOPROTEZIONE - AZIENDA

OSPEDALIERA "BMM" R. CALABRIA

Decreto Legislativo n° 230/1995 e Decreto Legislativo n° 241/2000

Il dott. Vincenzo Sidari, in qualità di DIRETTORE GENERALE F.F. dell'Azienda Ospedaiera "BMM" di Reggio Calabria, domiciliato presso la sede legale dell'Azienda;

- Il dott. Mariano MAZZEO, in qualità di A.U. della Mariano Mazzeo srl , via 2 settembre 20 Reggio Calabria, P.IVA n° 02483400806 ,
- Ai sensi ed agli effetti della deliberazione di cui il presente fa parte integrante

convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1 - Il Direttore Generale, in nome ed in rappresentanza di cui sopra affida alla Mariano Mazzeo srl l'incarico di sorveglianza medica della radioprotezione che sarà effettuata dal Medico Autorizzato radioprotezione dr Mariano Mazzeo , regolarmente iscritto al n° d'ord. 1073 nell'elenco nazionale dei MA dell'Ispettorato Medico Centrale del Lavoro presso il Ministero del Lavoro e politiche sociali, nei riguardi di tutti i lavoratori radioesposti, di categoria A e B , dell'Azienda, ai sensi del Decreto Legislativo 17 Marzo 1995 n° 230, per come modificato ed integrato dal Decreto Legislativo n° 241/00 e s.m.i.;

Art. 2 - Il Direttore Generale si impegna a garantire la piena osservanza di tutti gli obblighi che la Legge pone a carico del datore di lavoro, dei dirigenti e dei preposti.

In particolare si impegna a:

- a) disporre per l'invio del personale dipendente esposto a rischio di cui all'art. 1 a visita medica preventiva e periodica secondo le scadenze fissate dalla Legge;
- b) dare informazioni, direttamente o per il tramite di suo delegato, sulla destinazione lavorativa di ciascun dipendente, nonché sui rischi radiogeni connessi, come pure dei successivi mutamenti;

- e) fornisca informazioni ai lavoratori ed ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza sul significato degli accertamenti sanitari e sul contenuto della sorveglianza sanitaria della radioprotezione;
- f) collabori con il datore di lavoro, per gli adempimenti previsti dal D.Lgs. 230/95 e D.Lgs. 241/00 ;
- g) fornisca consulenza al “datore di lavoro”, in materia di sorveglianza medica e tutela della salute dei lavoratori radioesposti;
- h) effettui la scelta e la programmazione degli accertamenti complementari, specialistici, strumentali e di laboratorio, secondo le norme vigenti in materia;
- i) coordini tutte le attività complementari, propedeutiche e consequenziali alla sorveglianza medica della radioprotezione, nell’ambito delle sue specifiche competenze ed attribuzione di cui al D.Lgs.230/95 e s.m.i.,

Art. 7 - La retribuzione viene concordata nella stessa tariffa omnicomprensiva già applicata fino al 31.12.2014 (20. 500,00 annui lordi).

Art. 8 - La liquidazione delle competenze previste per l’attività di consulenza di cui trattasi, avverrà con cadenza semestrale, previa presentazione dell’avviso di fattura da parte di Mariano MAZZEO srl;

Art. 9 - La retribuzione delle prestazioni del personale incaricato e/o collaboratore di fiducia di cui al precedente art. 6 lettera b) è posta a carico della Mariano Mazzeo srl.

Art. 10 - L’incarico di cui al presente disciplinare ha la durata triennale a decorrere dall’1.1.2015 e sarà formalmente rinnovato triennialmente, se non disdettato da una delle parti con racc. A.R. almeno sei mesi prima dalla scadenza.

Le parti possono recedere dal contratto nel caso in cui venga mancare il rapporto di fiducia per giustificato motivo.

In ogni caso, sia da parte del “datore di lavoro”, sia da parte della Mariano Mazzeo srl, in caso di rescissione di contratto, dovranno essere garantiti tempestivamente tutti i provvedimenti indispensabili a assicurare la continuità della sorveglianza medica della protezione sanitaria di

tutti i lavoratori esposti a R.I, fino alla consegna dei documenti sanitari personali al medico radioprotezionista subentrante. In tale caso competerà per le prestazioni di radioprotezione medica il riconoscimento dell'onorario previsto dall'Associazione Nazionale di Radioprotezione medica (AIRM), fino alla consegna dei documenti sanitari al Medico Autorizzato subentrante.



MARINO MAZZEO

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Marino Mazzeo".

dott. VINCENZO SIDARI

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Vincenzo Sidari".